Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 134 del 10 giugno 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 89

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1° aprile 1994, recanti approvazione dei progetti a carattere nazionale e di quelli localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994

Approvazione dei progetti a carattere nazionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988,

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237,

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere nazionale presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Riconosciuto il carattere nazionale dei progetti meritevoli di approvazione e verificata la conformità dei medesimi alle finalità programmatiche dello sviluppo turistico;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati,

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare comunque le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto,

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-Regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere nazionale di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi successivamente e comunque non appena esaurito l'iter all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE NAZIONALE

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim. ammissib. a contrib. L./milioni	Contrib. conto capitale L./milioni
Genova	Piano ristr. e rec. Grand Hotel Arenzano	Arenzano Hotels S.r.l.	19.153	5.861
Rimini	Mediterranea *limitatamente alle seguenti opere:* Autorimessa e lavori L. 6.100; Edifici entro e fuori terra L. 6.900	Rimini & Rimini S.p.a.	13.000	3.978
Savio (RA)	Ampl. Parco Mirabilandia *limitatamente alle seguenti opere:* Sistemazione terreno L. 4.459; Urbanizzazioni L. 5.905; Sistemazioni esterne L. 2.474	Parco della Standiana S.r.l.	12.838	3.928
Tirrenia (PI)	Sistema prog. svil. Area Cosmopolitan Pisorno *limitatamente alle seguenti opere:* Albergo Golf c/reception L. 9.938	Consorzio Tirrena	9.938	3.041
Brenzone (VR)	Area *limitatamente alle seguenti opere:* Hotel Il Poggio - struttura Alberghiera L. 9.276; Hotel Centrale Brenzone L. 1.321	Consorzio Nuovo Turismo	10.597	3.242
Ala di Stura (TO)	Tau Verde *limitatamente alle seguenti opere:* Albergo Karfen L. 3.310	Consorzio Intertau	3.310	1.013
Limena (PD)	Interv. di potenz., ristrutt., ampl. rete vendita Autogrill. Punto di ristoro «Grill» Autostr. A4 Limena	Autogrill S.p.A.	3.906	1.195
Roma-Napoli	Ammodernamento Alberghi *limitatamente alle seguenti opere:* Hotel Excelsior in Napoli L. 6.500; Grand Hotel in Roma L. 5.600	Ciga Immobiliare S.p.a.	12.100	3.703
Taormina (ME)	Hotel Lido Caparena	Caparena S.r.l.	4.094	1.253
Viareggio (LU)	Realizz. Cittadella del Carnevale	Fondazione Carnevale di Viareggio	18.723	5.729
		TOTALE FINANZIAMENTO	**107.659**	**32.943**

94A3700

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Abruzzo, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993:

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionnale per la regione Abruzzo, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - Regione ABRUZZO

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim. ammissib. a contrib. L./milioni	Contrib. conto capitale L./milioni
Silvi Marina (TE)	Ampliamento Albergo AB Due	Hotel Residence Club Ab Due snc	3.038	744
Rocca di Mezzo (AQ)	Albergo loc. Vedighe	Veda S.r.l.	6.285	1.540
Villetta Barrea (AQ)	Albergo del Lago	D'Ottavio Giuseppe	4.150	1.017
		TOTALE FINANZIAMENTO	**13.473**	**3.301**

94A3701

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Basilicata, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993:

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionnale per la regione Basilicata, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - Regione BASILICATA

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim. ammissib. a contrib. L./milioni	Contrib. conto capitale L./milioni
Missanello (PZ)	Hotel della Goia	Apogeo S.r.l.	**6.061**	**2.121**

94A3702

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Calabria, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993:

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di. approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionnale per la regione Calabria, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - Regione CALABRIA

LOCALIZZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim. ammissib. a contrib. L./milioni	Contrib. conto capitale L./milioni
Montepaone Lido (CZ)	Ampliam. Hotel Villaggio Calaghena	Ass. Soc. Calaghena S.r.l. - Sogetur S.r.l.	900	315
Falerna (CZ)	Eurolido Hotel ristrutt.	Turindustria S.p.A.	6.408	2.243
		TOTALE FINANZIAMENTO	**7.308**	**2.558**

94A3703

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Emilia-Romagna, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993:

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionnale per la regione Emilia-Romagna, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - Regione EMILIA-ROMAGNA

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim ammissib a contrib L /milioni	Contrib conto capitale L /milioni
Reggio Emilia	Parz. ammod Grand Hotel Astoria	Grand Hotel Astoria S p A	7 116	1 658
Roveleto di Cadeo (PC)	Ampl Hotel Le Ruote	Immobiliare Massimiliano S r l	2 470	576
Porretta Terme (BO)	Albergo Salus 3	Terme di Porretta S p A	917	214
Ravenna	Riqualif. Jolly Hotel Ravenna	Italjolly S p A	4 973	1 159
		TOTALE FINANZIAMENTO	**15.476**	**3.607**

94A3704

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»,

Vista la legge 17 maggio 1983, n 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica,

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988,

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993,

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Friuli-Venezia Giulia, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993:

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto,

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994,

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA

LOCALIZZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim. ammissib a contrib. L/milioni	Contrib conto capitale L/milioni
Gemona (UD)	Hotel Al Fungo	Intermarkt S.r.l.	**5.540**	**1.720,95**

94A3705

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Lazio, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993:

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Lazio, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - Regione LAZIO

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim. ammissib. a contrib. L/milioni	Contrib. conto capitale L/milioni
Roma	Hotel Satellite Palace	Piovera S r.l.	6.000	1.602
Roma	Hotel Michelangelo	Immobiliare Cavalleggeri S.p.A.	4.200	1.121
Roma	Hotel Anglo-Americano	Hotel Anglo-Americano sas	3.900	1.041
Roma	Hotel Palladium	Soc. Hotel Palladium S r.l.	5.845	1 561
Roma	Hotel Diana	I.G.A.R. S.r.l.	2.094	559
		TOTALE FINANZIAMENTO	**22.039**	**5.884**

94A3706

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Liguria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Liguria, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993:

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Liguria, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - Regione LIGURIA

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim. ammissib. a contrib. L./milioni	Contrib. conto capitale L./milioni
Camogli (GE)	Ammod. hotel Cenobio dei Dogi	Rocca del Castellaro S.p.A.	4.944	1.098
Portofino (GE)	Ammod. albergo Splendido	S.G.E. S.p.A.	4.370	970
		TOTALE FINANZIAMENTO	**9.314**	**2.068**

94A3707

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Lombardia, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993:

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Lombardia, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - Regione LOMBARDIA

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim. ammissib. a contrib. L./milioni	Contrib conto capitale L./milioni
Livigno (SO)	Impianti di Risalita	SITAS S.p.A.	8.339	1.618
Vaprio d'Adda (MI)	Albergo Villa Castelbarco Albani	Tenimento di Monasterolo S.r.l.	9.960	1.932
Milano	Hotel Alexander	Alberghiera Milano S.r.l.	7.594	1.473
Bormio	Ammod. ed ampl. Sport Hotel Sertorelli	Sport Hotel Sertorelli S.r.l.	1.750	339
		TOTALE FINANZIAMENTO	**27.643**	**5.362**

94A3708

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Marche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Marche, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993:

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Marche, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - Regione MARCHE

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim. ammissib. a contrib. L./milioni	Contrib conto capitale L./milioni
Porto S. Elpidio (AP)	Il Veliero	Il Veliero S.r.l.	2.890	636
Montefiore dell'Aso (AP)	Ampliam. e ristr. Hotel del Parco	Sibel Giovane S.r.l.	4.183	921
Pesaro	Pesaro '90 *limitatamente alle seguenti opere:* Hotels Perticari, Elvezia, Atlantic, Villa Serena, Lido, Vittoria, Baltic	Consorzio Pesaro '90	3.973	874
		TOTALE FINANZIAMENTO	**11.046**	**2.431**

94A3709

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Molise, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993:

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Molise, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - Regione MOLISE

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim. ammissib. a contrib. L./milioni	Contrib. conto capitale L./milioni
Campomarino (CB)	Azienda Happy Family	Colandrea Anna	1.677	587
S. Massimo Campitello Matese (CB)	Ristrutt. Hotel Kristall	Ditta Kristall snc	1.821	637
		TOTALE FINANZIAMENTO	**3.498**	**1.224**

94A3710

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Piemonte.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Piemonte, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993:

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Piemonte, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - Regione PIEMONTE

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim ammissib. a contrib L./milioni	Contrib conto capitale L./milioni
Pinerolo (TO)	Albergo in Leini	Soc. dei Tigli sas	6.804	1.715
Vercelli	Modulo '90	Istituto Padano Beni Stabili S.r.l.	9.233	2.327
		TOTALE FINANZIAMENTO	**16.037**	**4.042**

94A3711

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Puglia, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993:

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Puglia, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - Regione PUGLIA

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim. ammissib. a contrib. L./milioni	Contrib. conto capitale L./milioni
Parchitello (BA)	Albergo in Parchitello	Parchitello Sporting Club S.r.l.	10.723	3.002
Taranto	Completamento Grand Hotel Delfino	Delfinia S.r.l.	4.218	1.181
Taranto	Hotel Cristallo Excelsior	TU.RES. S.r.l.	4.383	1.227
Cisternino (BR)	Villaggio Albergo Falco d'Oro	Impresa Giuseppe Cardone	4.193	1.174
		TOTALE FINANZIAMENTO	**23.517**	**6.584**

94A3712

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Sardegna, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Sardegna, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - Regione SARDEGNA

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim. ammissib. a contrib. L./milioni	Contrib. conto capitale L./milioni
Muravera (CA)	Villaggio Costa Rei	Turagri S.r.l.	6.528	1.743
Tramatza (OR)	Area di Servizio Rio de Santu Pedru	Soc. Esercizi e Servizi Stradali Oristanesi S.r.l.	1.670	446
Muravera (CA)	Albergo Corallo	Albergo Corallo di Cacciabue Gabriella e C. snc	2.460	657
Domus de Maria (CA)	Complesso ricett. Albergo Chia Laguna 2 *limitatamente alla seguente opera:* Lotto 1°	Chia Immobiliare	10.105	2.698
		TOTALE FINANZIAMENTO	**20.763**	**5.544**

94A3713

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sicilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Sicilia, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993:

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Sicilia, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - Regione SICILIA

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim. ammissib. a contrib. L./milioni	Contrib conto capitale L./milioni
Agrigento	Ampliam. Hotel della Valle	T.AS. S.r.l.	5.702	1.996
Agrigento	Hotel Colleverde	Hotel Colleverde di Chimento Elina	328	115
Terme Vigliatore (ME)	Hotel delle Terme	STEA S.p.A.	7.000	2.450
		TOTALE FINANZIAMENTO	**13.030**	**4.561**

94A3714

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Toscana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Toscana, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993:

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Toscana, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1

Art. 3

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p *Il Presidente* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - Regione TOSCANA

LOCALIZZAZIONI	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim ammissib a contrib L /milioni	Contrib conto capitale L /milioni
Montecatini (PT)	Hotel Metropole G Hotel Vittoria	Hotel Cristallo S r l	7 684	2 128
Firenze	Hotel Corona	Hotel Corona S.r l	3 233	896
Anghiari (AR)	Centro Promozione Turistica Anghiari	Zi Teresa s a.s	3 612	1 001
Livorno	Hotel Gran Duca	Hotel Gran Duca S r l	2 090	579
		TOTALE FINANZIAMENTO	**16.619**	**4.604**

94A3715

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Umbria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237,

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Umbria, presentati ai sensi della predetta legge,

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993:

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionnale per la regione Umbria, di cui all'elenco allegato al presente decreto che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - Regione UMBRIA

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim ammissib a contrib L/milioni	Contrib conto capitale L/milioni
Terni	Ristrutt. ex convento di S Valentino	Comune di Terni	**6.553**	**1.963,5**

94A3716

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1994.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Veneto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «interventi urgenti in favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Veneto, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993:

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Veneto, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito l'iter relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° aprile 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

ALLEGATO

LEGGE 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE NAZIONALE - Regione VENETO

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim. ammissib. a contrib. L./milioni	Contrib. conto capitale L./milioni
Treviso	Ristrutt. ampl. Hotel Ristorante Al Fogher	Al Fogher snc	608	213
Sommacampagna (VR)	Hotel Quadrante Europa	Agea S.r.l.	955	334
Salice di Portobuffolè (TV)	Restauro Villa Cellini Giustinian	Villa Giustinian S.r.l.	2.508	878
Alte di Montecchio Maggiore (VI)	Hotel dei Castelli	Castelli S.r.l.	678	237
		TOTALE FINANZIAMENTO	4.749	1.662

94A3717

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651403) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 4.200